



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Via Baglioni,11
Telef. 075/5405700 fax n. 075/5004557
e.mail: .tribsorv.perugia@giustizia.it

prot.

PERUGIA, 9 marzo 2020

Al Sig. Presidente della Corte di appello di
Perugia

Al Sig. Procuratore Generale di Perugia

Ai Signori Presidenti degli Ordini degli Avvocati di
Perugia, Spoleto e Terni

Ai Signori Direttori degli Istituti di pena di
Perugia, Orvieto, Spoleto e Terni

OGGETTO: Gestione delle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza di Perugia fino alla data del 22 marzo 2020

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11, in G.U. n.60 dell'8 marzo 2020

Vista, in particolare, la disposizione dell'art. 2, comma 2 lett. g) del d.l. cit. che autorizza la celebrazione dei procedimenti relativi a persone detenute alle seguenti condizioni :

- espressa richiesta che si proceda formulata dal detenuto o dal difensore
- partecipazione a distanza del detenuto mediante collegamento da remoto (*skype*) tra l'aula del tribunale e la sede detentiva -si intende ubicata all'interno del distretto della Corte di appello di Perugia-;

ritenuto di dettare disposizioni organizzative per disciplinare l'attività delle udienze collegiali del Tribunale di Sorveglianza di Perugia fissate nei giorni 12 e 19 marzo 2020, incluse quelle monocratiche del Magistrato di sorveglianza di Perugia ricadenti nel medesimo periodo

Così provvede

- a. I procedimenti a carico di persone libere (istanze di misure alternative alla detenzione introdotte da cd "liberi in sospensione") saranno rinviati d'ufficio, con provvedimento reso fuori udienza
- b. saranno trattati i procedimenti relativi a persone detenute alla condizione che l'interessato, o il suo difensore (anche d'ufficio) ne faccia richiesta
- c. la richiesta di trattazione potrà essere formalizzata a mezzo dichiarazione resa dall'interessato all'Ufficio Matricola dell'Istituto di assegnazione o in forme equipollenti

(corrispondenza, telegramma), oppure dal difensore direttamente in udienza o con comunicazione scritta trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza

- d. il collegamento in videoconferenza a mezzo *skype* è assicurato nei soli casi in cui il detenuto, che risulti associato ad uno degli istituti di pena del distretto alla data dell'udienza, abbia fatto richiesta di traduzione
- e. sarà autorizzata la corrispondenza telefonica tra il difensore in aula e il detenuto in collegamento telematico dal carcere
- f. saranno ordinariamente trattati i procedimenti per i quali non è previsto il contraddittorio camerale, ovvero mancanti dell'avviso di fissazione di udienza (es. domande di riabilitazione; ratifiche in materia di "rito semplificato"; differimento obbligatorio della pena nei casi dell'art. 146 cod. pen., nr. 1 e 2; declaratorie di estinzione pena per il buon esito dell'affidamento in prova; ammissioni collegiali al patrocinio a spese dello Stato; liquidazioni collegiali del patrocinio a spese dello Stato)
- g. i procedimenti volti alla eventuale revoca di una misura alternativa alla detenzione, ex art. 51 ter Ord. pen., saranno trattati in ogni caso, a prescindere dalla richiesta della parte privata, in ossequio al decreto legge n. 11/2020 sub art. 2, comma 2 n. 2 lett. a) che prevede la definizione obbligatoria degli stessi
- h. i Signori Difensori concorderanno con l'assistente di udienza l'ordine di chiamata del loro procedimento, e assicureranno di osservare le distanze di sicurezza dettate dal Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, evitando allo stesso tempo presenze troppo numerose negli spazi antistanti e adiacenti l'aula di udienza del tribunale.

Si confida nella presenza del Difensore di ufficio di turno.

Il Presidente f.f.
Beatrice Cristiani

